



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 5 luglio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Debora Postiglione, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della FASTBOOK SPA, per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24, L. n. 223/1991.

Sono presenti:

- per FASTBOOK SPA, Giuliano Maiocchi;
- per UNIONE CONFCOMMERCIO Milano, Elisa Merola;
- per FILCAMS CGIL Nazionale, Daria Banchieri, Fausto Quattrini ed Elisa Luppino;
- per FISASCAT CISL Nazionale, Alfredo Magnifico;
- per UILTUCS UIL Nazionale, Marco Marroni;
- ~~per FILCAMS CGIL Firenze, Elisa Luppini;~~
- per le RSA, Massimo Montagnani.

PREMESSO CHE

- la FASTBOOK SPA, con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), opera nel settore commercio di libri ed altri pubblicazioni editoriali con un organico complessivo pari a n. 119 dipendenti a cui applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi;
- con lettera prot. n. 32/0008495/MA003.A001 del 13.04.2012, la Società ha avviato una procedura di mobilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, dichiarando un esubero pari a n. 35 unità lavorative;
- i motivi che determinano la situazione di eccedenza ed i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non consentono soluzioni alternative all'avvio della procedura di riduzione del personale, sono illustrati dall'Azienda nella suddetta comunicazione di avvio della procedura;
- la fase sindacale si è conclusa in assenza di accordo tra le Parti. Pertanto, con comunicazione prot. n. 32/0013558/MA003.A001 del 19.06.2012, la Società ha presentato istanza d'incontro presso il Ministero del Lavoro per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità;
- con successiva nota prot. n. 32/0013609/MA003.A001 del 19.06.2012, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.

CIGS PER CRISI AZIENDALE

1. La Società, pur confermando l'inevitabilità dell'esubero di n. 35 lavoratori denunciato con la comunicazione del 11 aprile u.s., ha valutato positivamente la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali consentiti dalla vigente normativa, per attenuare gli effetti che la crisi aziendale ha determinato. Le Parti hanno, pertanto, concordato circa l'opportunità di richiedere la concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale con continuazione dell'attività**, per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 01.09.2012 fino al 31.08.2013.
2. La CIGS verrà richiesta per un numero massimo di 43 lavoratori impiegati nelle Unità Produttive di Bologna, Limena (PD), Sesto Fiorentino (FI) e Roma. La CIGS prevederà, laddove possibile, la rotazione dei suddetti lavoratori interessati secondo criteri oggettivi e di equità, fermo restando l'esclusione dei Referenti Locali dei punti vendita coinvolti dalla CIGS e dei lavoratori con contratto a tempo determinato. Eventuali ulteriori esclusioni, con particolare riguardo ai carichi di famiglia, saranno preventivamente comunicate alle RSA.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

3. La modalità di applicazione della CIGS da parte dell'Azienda sarà oggetto di preventiva comunicazione ai lavoratori e prevederà una riduzione/sospensione dell'orario mensile di lavoro così come specificato:

Sede di Bologna:

- N. 1 lavoratore sarà sospeso a zero ore, senza rotazione, vista la soppressione della funzione svolta dal lavoratore amministrativo unità locale.

Sede di Limena (PD):

- N. 11 lavoratori occupati presso la sede di Limena (PD) saranno sospesi a zero ore settimanali, con rotazione, secondo il criterio delle esigenze tecnico organizzative aziendali (presumibilmente la riduzione oraria massima mensile sarà del 75%);
- N. 2 lavoratori saranno sospesi a zero ore, senza rotazione, vista la soppressione della funzione svolta dai lavoratori amministrativo unità locale;
- N. 4 lavoratori saranno sospesi a zero ore, senza rotazione, vista la soppressione della funzione svolta dai lavoratori magazzinieri.

Sede di Sesto Fiorentino (FI):

- N. 10 lavoratori occupati presso la sede di Sesto Fiorentino (FI) saranno sospesi a zero ore settimanali, con rotazione, secondo il criterio delle esigenze tecnico organizzative aziendali (presumibilmente la riduzione oraria massima mensile sarà del 70%);
- N. 5 lavoratori saranno sospesi a zero ore, senza rotazione, vista la soppressione della funzione svolta dai lavoratori magazzinieri;
- N. 1 lavoratore sarà sospeso a zero ore, senza rotazione, vista la soppressione della funzione svolta dal lavoratore amministrativo unità locale.

Sede di Roma:

- N. 5 lavoratori occupati presso la sede di Roma saranno sospesi a zero ore settimanali, con rotazione, secondo il criterio delle esigenze tecnico organizzative aziendali (presumibilmente la riduzione oraria massima mensile sarà del 40%);
- N. 4 lavoratori saranno sospesi a zero ore, senza rotazione, vista la soppressione della funzione svolta dai lavoratori magazzinieri.

4. L'azienda valuterà in base alle esigenze tecnico produttive organizzative la sospensione in CIGS a zero ore di lavoratori che ne facessero espressamente richiesta. In tal caso, ne conseguirà una proporzionale riduzione della CIGS a rotazione dei restanti lavoratori della medesima unità produttiva.

5. Nelle sedi ove sono presenti le RSA le modalità di applicazione della CIGS saranno oggetto di esame congiunto tra le parti. Nelle altre sedi il confronto avverrà a richiesta delle OO.SS. territoriali.

6. Le parti concordano, infine, di incontrarsi in sede territoriale, su richiesta di parte, per la verifica dell'andamento della CIGS e della effettuazione della rotazione dei lavoratori, ed in sede nazionale, su richiesta di parte e comunque entro il mese di giugno 2013.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

MOBILITA'

1. Nell'ambito di un percorso di gestione degli esuberi e quale condizione per favorire la ricollocazione del suddetto personale, le Parti convengono che nel corso del periodo di fruizione della CIGS i lavoratori interessati avranno facoltà di essere collocati in mobilità sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, con incentivo all'esodo concordato dalle parti in separata intesa.
2. Ai sensi del comma 4, art. 8 della legge 19 luglio 1993, n. 236, le Parti convengono di derogare al termine di 120 giorni previsto dalla legge per l'attuazione dei licenziamenti, prorogando lo stesso fino al 31.08.2013.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperiti e conclusi con esito positivo la fase amministrativa, ai sensi della legge n. 223/1991 e l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

FASTBOOK Spa

OO.SS.

UNIONE CONFCOMMERCIO Milano

RSA